



COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 17/02/2004)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente Regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- Sindaco quale Autorità comunale di Protezione civile ;
- Comitato Comunale per la Protezione Civile;
- Ufficio comunale di protezione civile.

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti.

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale dell'Unità operativa comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Art. 2- Finalità del regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili ai sensi della Legge 24/02/1992 n°225 e del Decreto legislativo 18/08/2000 n°267 e del D.G.R. del Veneto 10/03/2003 n° 573.

Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile

E' costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Mareno di Piave
- Assessore pro-tempore con delega per la Protezione Civile
- Responsabile Ufficio tecnico
- Responsabile Polizia Municipale
- Rappresentati Organizzazioni di volontariato di Protezione civile regolarmente iscritte all'albo regionale di Protezione civile o all'elenco nazionale di cui al DPR 194/2001;
- Rappresentante Associazione italiana della Croce Rossa ;
- Rappresentante di eventuali altre associazioni del Comune che abbiano la disponibilità e affinità volontaristiche , in ausilio alla protezione civile.

Potranno inoltre essere convocati altri soggetti che il Sindaco ritenga opportuno .

Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art.3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di Protezione Civile:

1. sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, acquisisce i dati per la redazione e l'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile nonché quelli relativaia tutta l'attività programmatoria;
2. sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonchè al loro aggiornamento;
3. assicura almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio,
4. esprime parere non vincolante:
 - sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile.

Sovrintende inoltre alle eventuali operazioni di addestramento ed esercitazione di Protezione Civile del Comune di Mareno di Piave nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile.

A tale scopo, d'intesa con le Autorità e altri organismi, promuove corsi integrativi nelle scuole e comunità di ogni ordine e grado volti a fornire le notizie, le esperienze, le tecniche ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini.

Inoltre collabora con il Sindaco nelle iniziative di allerta della popolazione.

Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco presidente o suo delegato in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno e il numero legale richiesto per il corretto svolgimento delle riunioni è nella misura del 50% + 1 dei suoi componenti.

Le riunioni saranno tenute nella sede municipale, o in altro edificio pubblico che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna e in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale.

Art. 6 - Costituzione dell'ufficio comunale di protezione civile

Presso la sede Municipale, è costituito l'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal "Ministero per il coordinamento della protezione civile", dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

L'Ufficio è composto da :

1. Sindaco , quale Ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione civile
2. Assessore delegato
3. I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco nomina il Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile scelto tra i Responsabili dei Servizi interessati ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile

L'ufficio comunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare:

1. tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale organo di Protezione Civile;
2. l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:

- la permanente apertura dell'Ufficio, anche mediante turni;
- tutta l'attività amministrativa necessaria.

Art. 8 - Sala operativa

Quale sala operativa permanente viene individuato l'Ufficio tecnico comunale.

Detta sala dovrà essere dotata :

1. delle carte topografiche e toponomastiche dei territori comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
2. collegamento con l'Ufficio Territoriale del Governo ;
3. collegamento con il C.O.M. Centro operativo misto competente per territorio ;
4. stazione radio autonoma per il collegamento radio con le postazioni mobili operate da Radioamatori e C.B. nel territorio comunale.

Art. 9 - Modalità di intervento

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo a persone e beni che per loro natura debbano essere fronteggiate con interventi straordinari, l'Ufficio di Protezione Civile verrà immediatamente insediato e manterrà la piena operatività sino al cessare dell'emergenza e si dovrà provvedere a :

1. avviare tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e limitare il danno a persone e cose , dandone contestualmente notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale ;
2. allestire la sala operativa di emergenza assicurando in particolare le comunicazioni con l'Ufficio Territoriale del Governo ed il C.O.M. Centro operativo misto competente per territorio ;
3. informare il Presidente dell' A.S.L. e l'A.R.P.A.V. per gli eventuali adempimenti di competenza .

Vengono individuati le seguenti funzioni di supporto tecnico e pianificazione :

1. Sanità , Assistenza sociale e Veterinaria
2. Volontariato
3. Risorse
4. Telecomunicazioni
5. Servizi essenziali
6. Censimento danni a persone e cose
7. Strutture operative locali e viabilità
8. Assistenza alla popolazione
9. Gestione amministrativa

e le seguenti unità operative :

☐ Ordine pubblico

Sotto la direzione della locale Autorità di P.S. ha il compito di garantire l'ordine pubblico e prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni etc. ;

☐ Emergenza sanitaria e assistenza

Sotto la direzione di un Sanitario designato dall'A.S.L. assicurerà i primi interventi sanitari ;

☐ Emergenza tecnica ed ecologica

Sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e di Personale dell'A.R.P.A.V. provvederà a coordinare gli interventi a tutela della pubblica o privata incolumità ;

☐ Viabilità e territorio

Sotto la direzione del Responsabile della Polizia Municipale verranno presidiati i nodi e punti stradali a rischio e quelli nevralgicamente più importanti ;

☐ Volontari

Sotto la direzione di un Volontario individuato dal Sindaco verranno curati i collegamenti via radio nonché il supporto per materiali e mezzi .

Art. 10 - Volontariato

Si riconosce l'importante ruolo e la preziosa disponibilità nell'attività di protezione civile svolte dalle Associazioni liberamente costituite da Volontari con fini solidaristici e senza scopo di lucro.

Art. 11 - Associazione Volontari di Protezione Civile

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale, le Associazione Volontari di Protezione Civile e quelle di cui all'art.3 del presente regolamento viene regolamentato da apposita Convenzione.

Art. 12 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale e di volontariato nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Art. 13 - Censimento delle risorse

L'Ufficio di protezione civile di cui al precedente art. 6 darà corso al censimento delle risorse disponibili e proporrà l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Del detto materiale di rilevazione prenderà cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3

Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art.12, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni;
- incendio - esplosioni - conflagrazioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi nevicate e gelate;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio-attività ambientale;
- incidenti stradali di rilevante gravità e/o con rischio di inquinamento.

Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati ne dà notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale ed aziona un appropriato sistema d'allarme:

Dispone la immediata convocazione:

- della Giunta Municipale che rimarrà convocata in permanenza;
- del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3;

Provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art.9;

Informa il presidente dell'A.S.L. e l' A.R. P.A.V. per gli eventuali interventi di sua competenza;

Dispone:

- l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art.8;
- l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

Quando la calamità non possa essere fronteggiata con mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, ed al Presidente della Giunta Regionale come disposto dall'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n° 225.

Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento .

Art. 18 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig. Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed al Sig. Prefetto della Provincia, quali Organi di Protezione Civile.

Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di protezione civile nonchè alle direttive ordinarie e straordinarie che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 20 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale viene approvato.

Il Regolamento comunale di protezione civile approvato con delibera di C.C. n. 72 del 09/07/1987 viene abrogato .

Normativa di riferimento

- Legge 24/02/1992 N° 255 " Istituzione del servizio nazionale di protezione civile";
- Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " ;
- Decreto legislativo 31/03/1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regione e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n°59 " ;
- D.M. 28/05/ " Individuazione , ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni , delle provincie e delle comunità montane ";
- Legge 11/08/1991 n° 266 " Legge quadro sul volontariato ";
- D.P.R. 08/02/2001 n° 194 " Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nell'attività di protezione civile " ;
- Legge 07/12/2000 n° 386 " Disciplina delle associazioni di promozione sociale ";
- Leggi regionali 16/04/1998 n° 17 e 13/04/2001 n° 11 ;
- Legge regionale 30/08/1993 n° 40 " Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" modificata dalla Legge regionale 18/01/1995 n° 1 ;
- Decreto della Giunta Regionale 10/03/2003 n° 573 .

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2- Finalità del regolamento**
- Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 6 -Costituzione dell'ufficio comunale di protezione civile**
- Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile**
- Art. 8 - Sala operativa**
- Art. 9 - Modalità di intervento**
- Art. 10 - Volontariato**
- Art. 11 - Associazione Volontari di Protezione Civile**
- Art. 12 - Esercitazioni**
- Art. 13 - Censimento delle risorse**
- Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa**
- Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti**
- Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali**
- Art. 17 - Pubblicità del regolamento**
- Art. 18 - Notificazione del regolamento**
- Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari**
- Art. 20 - Entrata in vigore del presente regolamento**